

R. Decreto 25 giugno 1865, n. 2361. Approvazione del regolamento per l'esecuzione degli articoli 11, 14 e 16 della legge sul contenzioso amministrativo. (Gazz. Uff. 22 luglio 1865).

(Omissis)

Art. 26. — I funzionari aggiunti richiesti dall'art. 16 della nuova legge sul Contenzioso Amministrativo saranno due.

Essi verranno scelti, l'uno dal Presidente del Tribunale di Circondario che ha sede nel Capoluogo della Provincia, fra i Giudici dello stesso Tribunale, e l'altro dal Prefetto tra i Consiglieri provinciali o di Prefettura.

Art. 27. — I funzionari aggiunti assisteranno alle pubbliche udienze i Prefetti sempre che questi nell'esercizio delle loro attribuzioni relative ai demani comunali procedano come Giudici in primo grado di giurisdizione.

Art. 28. — Le ordinanze dei Prefetti saranno sempre motivate, e faranno menzione di essersi sentito l'avviso de' funzionari aggiunti con la formula: Udito l'avviso dei due funzionari aggiunti.

Art. 29. — Qualora il Governo riconoscesse il bisogno di affidare a speciali Commissari riparatori le suddette attribuzioni dei Prefetti, saranno osservate le stesse norme stabilite nei precedenti articoli in ordine a' funzionari aggiunti.

Art. 30. — Le cause vertenti al 30 giugno 1865, nelle materie contemplate nel 2° capoverso dell'art. 16 della nuova legge sul Contenzioso Amministrativo, saranno portate davanti la Corte di Appello colle forme prescritte dall'art. 14 della detta legge e del capo 2° del presente regolamento.

www.demaniocivico.it